ALL. DEL. N°116/2017

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi
Ugento - Lecce

****

Art. 10, L.R. n° 4/2012 – Regolamento Regionale 01.08.13 n° 17

DISCIPLINARE DI AUTORIZZAZIONE

relativo allo scarico in corpo idrico superficiale in agro di Ugento, delle acque reflue domestiche provenienti dall'impianto di depurazione di proprietà del condominio Victor Village.

FRA

il **Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi"**, con Sede in Ugento – S.P. n. 72 per Casarano - C.F. 81001130756, rappresentato dal Commissario dott. Alfredo Borzillo, nominato con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 738 e n. 742 del 19.12.2016

E

il **Condominio Victor Village**, complesso turistico sito in Ugento, loc. Fontanelle - C. F.: 90010810753 rappresentato dall'amministratore pro tempore Accogli Danilo nato a Bussolengo (VR) il 9.12.1963 – C.F. CCGDNL63T09B936J

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi", che, per brevità, di seguito sarà denominato "Consorzio", prende atto che il Condominio Victor Village, di seguito denominato "Concessionario" provvede allo scarico nel canale a marea compreso tra

la filiera dei bacini "Rotta Capozza Nord" e "Rotta Capozza Sud", delle acque reflue domestiche provenienti dal proprio depuratore, con la precisazione che il consenso rilasciato dal Consorzio attiene esclusivamente alla compatibilità delle modalità tecniche di immissione nel canale ricevente nonché all'occupazione del suolo demaniale per quanto disciplinato dal R.R. n° 17/2013.

ART. 2

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Trattasi di un emissario realizzato dal Concessionario per consentire il recapito terminale, nel canale a marea delle acque reflue domestiche mediante apposito manufatto innestato sulla scarpata del canale.

ART. 3

PRESCRIZIONI

Per lo scarico di cui alla presente autorizzazione, il Concessionario. dovrà essere in possesso oltre al consenso scritto del Consorzio di altri nulla-osta e/o autorizzazioni di Enti e Autorità eventualmente competenti con specifico riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/2006, in materia di scarichi.

Il Consorzio stesso disporrà, di conseguenza, l'opportuna sorveglianza e le eventuali modifiche ritenute necessarie. Le opere di scarico eseguite dal Concessionario, dovranno essere tenute efficienti nel tempo, gli eventuali lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni che verranno impartite dai rappresentanti del Consorzio anche in corso d'opera.

ART. 4

CANONE ANNUO

il Concessionario si obbliga:

- a versare, quale contributo agli oneri di manutenzione del canale derivanti al

Consorzio in conseguenza del consenso di cui al presente atto, il canone annuo anticipato di Euro 2.272,50 (duemiladuecentosettantaduevirgolacinquanta), determinato sulla base del "Tariffario" approvato dalla G.R. n° 535 del 26.03.14 per il manufatto di scarico (€ 300,00) e l'attraversamento con condotta (€ 500,00) nonché l'applicazione del criterio di cui all'allegato b) del Regolamento Regionale n° 17/2013 per la quantificazione del contributo per lo scarico (€ 715,00), oltre alla maggiorazione del 50% per ritardata richiesta di autorizzazione.

- a presentare, all'atto della sottoscrizione del presente, ricevuta del relativo versamento sul c.c. bancario codice IBAN: IT98V0526280130CC0470000211, presso Banca Popolare Pugliese Agenzia di Ugento, intestato al Consorzio.

ART. 5

MANUTENZIONE DELL'OPERA

Il Concessionario provvederà a proprie cura, spesa e responsabilità alla completa ed accurata manutenzione delle opere realizzate dall'insediamento fino al punto di immissione nel canale ricettore. Prima di iniziare qualsiasi lavoro, dovrà darne avviso per iscritto al Consorzio. Il Consorzio si riserva, comunque, il diritto di sorvegliare per mezzo dei propri addetti, i lavori di manutenzione.

ART. 6

QUALITA' E QUANTITA' DELLE ACQUE

Il Concessionario assume, con il presente atto, ampia e totale responsabilità sulla qualità delle acque sversate nel canale di bonifica che devono essere conformi agli standard di accettabilità e dei, previsti dalla normativa Statale e Regionale vigenti in materia di qualità delle acque di scarico, con particolare riferimento ai limiti di cui alla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III , come disciplinato dal decreto legislativo

03.04.2006, n° 152, recante "Norme in materia ambientale" per gli scarichi in corpi idrici superficiali. Il titolare dello scarico è obbligato a fornire al Consorzio copia delle analisi dell'effluente immesso nel canale previste dalla legislazione vigente. Nel caso che a seguito della caratterizzazione fisico-chimica, ai sensi del Decreto 10.08.2012 n° 161 del Ministero dell'Ambiente, il sedimento presente nel canale risulti contaminato per effetto delle caratteristiche dell'effluente immesso, il Concessionario, titolare dello scarico, deve farsi carico dell'intero maggiore costo di prelievo e smaltimento dei materiali terrosi e vegetali da asportare in sede di manutenzione.

Il Concessionario rinuncia fin da ora nei confronti del Consorzio a qualsiasi reclamo ed indennizzo per danni diretti ed indiretti che potessero derivare sia alle cose che alle persone in qualche modo correlati all'esercizio delle opere di scarico o a fenomeni di sommersione del collettore e possibili ritorni di acqua, attraverso le canalizzazioni, nella struttura e nelle aree di contorno. Le acque da immettere nel canale non devono superare la quantità di 4,63 l/s riportata nelle richieste fatte dal Concessionario, quest'ultimo si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio l'eventuale aumento della portata d'acqua da immettere nel corpo ricettore dello scarico.

ART. 7

MODIFICHE DELL'IMPIANTO

Con la firma del presente atto il Concessionario riconosce al Consorzio la facoltà di ordinare, in ogni tempo, per ragioni di sicurezza pubblica, la modifica delle condizioni oggetto dell'autorizzazione.

Quando, in qualsiasi tempo, per particolari esigenze e/o modificazioni dell'alveo del canale, occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura alla condotta o al manufatto di scarico nel canale che forma oggetto della presente convenzione, il si riconosce obbligato a provvedervi a suo totale carico, sollevando il Consorzio da ogni

responsabilità e oneri. In qualunque dei casi suddetti, il Concessionario non potrà avanzare diritti o pretese di sorta.

ART. 8

RESPONSABILITA' PER DANNI

Il Consorzio, nonché i funzionari da esso dipendenti rimangono, sin d'ora, completamente sollevati da ogni responsabilità civile e penale precisando, inoltre, che qualsiasi eventuale atto o denuncia emesso contro il medesimo Consorzio o suoi funzionari, correlato alla presente convenzione ed alle opere eseguite dal Concessionario, sarà respinta e inviata alla medesima società. che, con l'accettazione di questa clausola, è e rimarrà sempre l'unico responsabile. Il Concessionario è responsabile dei danni di ogni tipo, diretti o indiretti, eventualmente subiti dal Consorzio e/o da terzi per effetto dello scarico delle acque provenienti dal depuratore nel canale di bonifica. Sono dichiaratamente fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 9

ALTRI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DI VICTOR VILLAGE

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese a richiedere ogni altra autorizzazione o nulla - osta previsto dalla legge ad altri Enti eventualmente competenti trasmettendo al Consorzio copia degli stessi.

Il Concessionario si impegna a richiedere nuova autorizzazione ogni qualvolta venga modificato il recapito finale dello scarico, vengano apportate ristrutturazioni e/o ampliamenti dei vari manufatti successivi alla stipula del presente atto. Il Consorzio potrà in ogni tempo a suo insindacabile giudizio, modificare o imporre altre condizioni ovvero revocare l'autorizzazione concessa senza che il Concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o compensi di alcun genere.

ART. 10

GARANZIE CAUZIONALI

Trattandosi di scarico esistente e, di conseguenza, di autorizzazione in sanatoria per la durata di un solo anno, si conviene di escludere le garanzie cauzionali previste all'art. 16 del R.R. N° 17/2013.

ART. 11

CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, cedersi o passare ad altri, in tutto o in parte, senza l'assenso scritto del Consorzio.

ART. 12

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

la durata della presente autorizzazione è limitata ad un anno dalla data della stipula, ai sensi dell'art. 30 del R.R. N° 17/2013. La stessa potrà essere rinnovata su richiesta del Concessionario, da inoltrare al Consorzio almeno tre mesi prima della data di scadenza, e potrà essere revocata in presenza di inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti o per superiori interessi pubblici e fatta salva ogni modificazione che dovesse intervenire per effetto di diverse disposizioni di legge e/o regolamenti. Nell'eventualità che il Concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. L'autorizzazione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della convenzione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del Concessionario.

Qualora il Concessionario rinunci alla convenzione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, detta società è tenuta comunque al pagamento dell'intero canone, per l'anno in corso.

ART. 13

CONTROVERSIE

Per ogni eventuale vertenza giudiziaria, dipendente dalla presente autorizzazione, il foro competente è quello di Lecce.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di istruzione, stipulazione e registrazione del presente atto e consequenziali sono a carico del Concessionario.

ART. 15

VALIDITA' AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione è impegnativa, sin d'ora, sia da parte del Consorzio che da parte del Concessionario redatto in tre originali dei quali uno per ciascuna delle parti ed il terzo per uso del Registro. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme regolamentari e di legge vigenti.

Ugento, lì

p. IL CONDOMINIO VICTOR VILLAGE

p. IL CONSORZIO